

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 22/10/2024 n. 1276

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO - MODIFICHE PROSPETTI E SISTEMAZIONI ESTERNE, SITO NEL COMUNE DI MERGO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 6 - RICHIEDENTE: CECCHINI BRUNO - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA:

- la nota prot. n. 4523 del 18/09/2024, pervenuta in data 18/09/2024 assunta in pari data al protocollo prov.le al n. 33577 del 19/09/2024, con cui il Comune di Mergo ha trasmesso, per conto del Sig. Cecchini Bruno, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004 ss.mm.ii, e dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- la nota prot. n. 33775 del 9/20/2024, con cui l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di Mergo ed al richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione chiesta, e la conclusione dello stesso previsto per il 17/11/2024;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 36074 del 07/10/2024, redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5

dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“Dato atto che l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c. 1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - D.M.31.07.1985 “Valle del Fiume Esino” (c.d. Galassino).

L'edificio in oggetto sito nel Comune di Mergo in Via Giovanni XXIII n. 6, posto sul versante sinistro del Fiume Esino su un pianoro circondato da scarpate, ricade in zona identificata nel P.R.G., così come dichiarato dal Comune di Mergo, come “B2 – Completamento”, normata dagli artt. 24-26 delle NTA e non più in zona agricola.

L'intervento proposto riguarda il restauro e risanamento conservativo di un fabbricato cielo terra adibito a civile abitazione avente come obiettivo la conservazione e valorizzazione dell'immobile, il miglioramento delle sue condizioni strutturali e funzionali, l'adeguamento degli impianti tecnologici al rispetto delle normative vigenti. La struttura originale dell'edificio è in muratura con copertura a capanna. È composta da due piani abitativi fuori terra, una soffittatura leggera chiude lo spazio del sottotetto. L'unità è giustapposta ad altra u.i. abitativa.

Il progetto presentato prevede la modifica sia dei prospetti sia della divisione interna ed in particolare:

consolidamento strutturale: realizzazione del nuovo solaio di interpiano e della copertura in legno al fine di migliorare la stabilità e la sicurezza dell'edificio;

restauro delle facciate: pulizia, ripristino degli intonaci e delle decorazioni originali, sostituzione degli elementi degradati;

rifacimento del tetto: rifacimento della copertura con nuova struttura in legno e interposizione di isolamento termico per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;

recupero degli infissi: restauro degli infissi esistenti o sostituzione con repliche fedeli agli originali;

adeguamento degli impianti: elettrici, idraulici e termici, con soluzioni non invasive;

risanamento delle murature: trattamento delle murature contro l'umidità ascendente e altre forme di degrado.

Il tutto come meglio rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alle voci B3-B4 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;

il restauro dell'abitazione mira a conservare e valorizzare le caratteristiche storiche e architettoniche dell'immobile;

gli interventi saranno condotti con il massimo rispetto per le caratteristiche originali dell'edificio e per il contesto naturale circostante, garantendo al contempo il miglioramento delle condizioni di sicurezza e comfort abitativo;

la realizzazione degli interventi suddetti, di modesta entità, non comporterà alcuna modifica plano-altimetrica non arrecando, pertanto, una sensibile alterazione della percezione visiva del paesaggio circostante.

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di “Ristrutturazione di edificio con cambio di destinazione d'uso – modifiche prospetti e sistemazioni

esterne”, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 5 part. 940-943, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico.”.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 36074 del 07/10/2024 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la “*motivata proposta di accoglimento*” di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all’istanza presentata dal Comune di Mergo, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell’art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

PRESO ATTO del parere **favorevole con prescrizioni** espresso dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 13249 del 21/10/2024, pervenuta in data 21/10/2024 e registrata al ns. prot. n. 37950 del 21/10/2024 in merito alla realizzazione dell’intervento in esame con cui, in particolare, al fine di ottimizzare l’inserimento dell’intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, vengono poste le seguenti indicazioni esecutive per l’adeguamento del progetto presentato:

- “– vengano mantenute le aperture esterne; in particolare al piano primo non si amplino le finestre delle camere e, per garantire il giusto rapporto aeroilluminante, si mantengano eventualmente le aperture nella parete perpendicolare; sia mantenuto il portone principale e la scala di accesso, eventualmente tamponato all’interno; è consentita la tamponatura sottosquadro di aperture lasciandone traccia; è consentito l’aumento di altezza della porta laterale prevista come nuovo ingresso;*
- la copertura venga realizzata con coppi di tipo tradizionale, possibilmente provenienti da recupero;*
- la muratura in pietra naturale tradizionale a faccia vista venga mantenuta sui tre lati e trattata con pulizia moderata ed eventuale ripristino delle fughe con malta simile all’originale a base di calce;*
- la sagoma della copertura dell’edificio sia mantenuta invariata; l’elemento accostato dei servizi igienici, chiuso al piano terra, sia lasciato intonacato con tonalità tenui, sulla base delle cromie delle terre naturali, in modo da lasciare traccia del fatto che risulta un elemento aggiunto postumo;*
- gli infissi siano realizzati in legno con trattamento che ne mantenga l’aspetto naturale;*
- tutta la lattoneria sia in rame.*

Le sistemazioni esterne, citate in alcuni documenti e non dettagliate nella documentazione presentata, non devono considerarsi autorizzate.”.

RILEVATO che il parere della Soprintendenza ha natura obbligatoria e vincolante che ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, il presente procedimento si deve concludere entro 10 gg dalla ricezione dello stesso, e pertanto entro il 31/10/2024;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. Cecchini Bruno in Comune di Mergo - Via Papa Giovanni XXIII n. 6, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione paesaggistica"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il Decreto della Presidente della Provincia n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)"* e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente n. 153 del 15/10/2019, modificato con D.P. n. 82 del 30/01/2020, relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio" appartenente al Settore IV;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;

- la determinazione dirigenziale n. 743 del 21/06/2024 con la quale è stato rinnovato al Dott. Arch. Massimo Orciani, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 30 giugno 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV.

ATTESO che il responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativamente alle opere di *"Ristrutturazione di edificio con cambio di destinazione d'uso – modifiche prospetti e sistemazioni esterne"*, nel Comune di Mergo, Via Papa Giovanni XXIII n. 6, proposte come da istanza presentata dal Sig. Cecchini Bruno e trasmessa dal Comune di Mergo con nota prot. n. 4523 del 18/09/2024, pervenuta in pari data e registrata al ns. prot. n. 33577 del 19/09/2024, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio (Prot. n. 36074 del 07/10/2024), trascritta integralmente in narrativa e che qui s'intende riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza ABAP-AN-PU prot. n. 13249 del 21/10/2024, pervenuto in pari data e registrato al ns. prot. n. 37950 del 21/10/2024 e che qui s'intendono riportate.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia*

dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...".

- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".*
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di Mergo, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di Mergo e al richiedente.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 22/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: BLASETTI CRISTIANO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2024/1211